



Bruxelles, 25 giugno 2022
(OR. fr, en)

10677/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0201(COD)**

**CLIMA 320
ENV 667
AGRI 289
FORETS 53
ONU 91
CODEC 1010**

NOTA

Origine:	la presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	10330/1/22 REV 1
n. doc. Comm.:	10857/21 - COM (2021) 554 final
Oggetto:	Pacchetto "Pronti per il 55 %" Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione – Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 14 luglio 2021 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %", la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione¹.
2. L'obiettivo principale della proposta della Commissione è aumentare il contributo del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) all'ambizione generale rafforzata dell'UE in materia di clima per il 2030 fissando un obiettivo a livello dell'UE di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti di gas a effetto serra nel settore LULUCF entro il 2030, ripartito tra gli Stati membri sotto forma di obiettivi nazionali vincolanti.
3. Al Parlamento europeo, la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) è la capofila. Ville Niinistö (Verts/ALE, FI) è stato nominato relatore. Norbert Lins (PPE, DE) è stato nominato relatore per la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI), commissione associata con competenza concorrente su disposizioni specifiche. La commissione ENVI ha adottato la propria relazione sulla proposta il 16 maggio 2022. Il Parlamento ha adottato la sua posizione sulla proposta l'8 giugno 2022.
4. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere l'8 dicembre 2021. Il Comitato delle regioni ha formulato il suo parere nella sessione del 27-29 aprile 2022.

¹ Docc. 10857/21 + ADD 1-4.

5. Il Consiglio "Ambiente" ha tenuto un dibattito orientativo sulle cinque proposte del pacchetto "Pronti per il 55 %" nei suoi settori di competenza, compresa la proposta LULUCF, nelle riunioni del 20 dicembre 2021² e del 17 marzo 2022³.
6. Il 13 maggio 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha discusso la proposta sulla base di una nota della presidenza⁴ al fine di fornire orientamenti per i lavori futuri.
7. A livello di gruppo, la presidenza francese ha proseguito l'esame della proposta in otto riunioni del gruppo "Ambiente". Nella riunione più recente del 3 giugno 2022, il gruppo ha esaminato il terzo testo di compromesso riveduto della presidenza⁵.
8. Il Coreper ha esaminato il testo di compromesso della presidenza il 15 giugno 2022 e successivamente, il 22 giugno 2022, ha esaminato una nuova proposta di compromesso contenente adeguamenti limitati⁶ al fine di preparare la discussione in sede di Consiglio "Ambiente" su questo fascicolo nella sessione del 28 giugno 2022.
9. L'ultimo testo di compromesso della presidenza, che corrisponde alla versione del testo esaminata dal Coreper il 22 giugno 2022, figura nell'allegato della presente nota.

² Doc. 14585/21.

³ Doc. 6668/2/22 REV 2.

⁴ Doc. 8733/22.

⁵ Doc. 7985/3/22 REV 3.

⁶ Docc. 9906/22 e 10330/1/22 REV 1.

II. PRINCIPALI ELEMENTI DEL COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

10. Rispetto alla proposta della Commissione, il testo di compromesso della presidenza propone di mantenere invariato l'obiettivo globale dell'Unione di 310 Mt di CO₂ equivalente di assorbimenti netti nel settore LULUCF nel 2030, che ha ricevuto ampio sostegno dalle delegazioni. Per quanto riguarda gli obiettivi nazionali, il testo di compromesso mantiene anche la distribuzione degli obiettivi proposta dalla Commissione. Al fine di tenere conto delle preoccupazioni di molte delegazioni in merito alla variabilità interannuale intrinseca del settore LULUCF e alla prevedibilità degli obiettivi, la presidenza propone tuttavia importanti modifiche in relazione al processo di verifica della conformità, onde aiutare gli Stati membri a raggiungere i rispettivi obiettivi mantenendo nel contempo il loro livello di ambizione. Gli aspetti principali della proposta di compromesso sono illustrati in appresso.

a) Presentazione degli obiettivi e traiettoria lineare (articolo 4, considerando 5 e 6),
correzione tecnica (articoli 4 e 14, considerando 13 *bis* e 13 *ter*)

- Il testo di compromesso propone di fissare un bilancio quinquennale per le emissioni o gli assorbimenti netti nel periodo 2026-2030, che sostituisce gli obiettivi annuali vincolanti per gli anni dal 2026 al 2029, mantenendo nel contempo l'obbligo di conseguire gli obiettivi nazionali per il 2030. La presidenza ritiene infatti che il conseguimento dell'obiettivo per il 2030 come punto di arrivo alla fine del periodo 2026-2030 a livello di ciascuno Stato membro sia essenziale per garantire il conseguimento collettivo dell'obiettivo di -310 Mt, che rappresenta la somma degli obiettivi nazionali per il 2030. Si propone inoltre di esprimere gli obiettivi nazionali in termini relativi al fine di aumentarne la prevedibilità e la trasparenza, eliminando la necessità di applicare una correzione tecnica al controllo degli obiettivi degli Stati membri.

- La presidenza mantiene la fissazione della traiettoria 2026-2030 sulla base dei dati per il 2021, il 2022 e il 2023, come proposto dalla Commissione, ritenendo che tale proposta rappresenti un punto di equilibrio tra prevedibilità e utilizzo dei dati più recenti.

b) Governance degli obiettivi (articolo 13 quater)

Il meccanismo di governance degli obiettivi di cui all'articolo 13 quater, proposto dalla Commissione, è stato criticato da numerose delegazioni. A seguito delle discussioni sulle diverse opzioni, la presidenza ha mantenuto nella sua proposta di compromesso la soppressione dell'articolo 13 quater per il periodo 2026-2030, senza reintrodurre l'articolo 9 del regolamento sulla condivisione degli sforzi, rilevando che tale opzione mantiene la natura giuridicamente vincolante degli obiettivi LULUCF.

c) Strumenti di flessibilità generali (articolo 12, paragrafo 3)

Il testo di compromesso della presidenza mantiene l'eliminazione della possibilità di riportare i crediti LULUCF tra i due periodi di conformità (2021-2025 e 2026-2030), come proposto dalla Commissione. La presidenza ritiene infatti che la soppressione di questa disposizione costituisca una garanzia essenziale per l'integrità ambientale, data la necessità di evitare un accumulo di crediti LULUCF alla fine del secondo periodo, che comprometterebbe il conseguimento dell'obiettivo di -310 Mt.

d) Meccanismo di flessibilità aggiuntiva legato agli impatti climatici e alla percentuale di terreni organici (articolo 13 ter, paragrafo 6, considerando 12 bis)

In risposta alle preoccupazioni di varie delegazioni circa la difficoltà di conseguire i loro obiettivi a causa di fenomeni incontrollabili, la presidenza propone di creare un'ulteriore flessibilità legata agli impatti climatici e ai terreni organici sulla base di criteri e indicatori oggettivi e misurabili. Inoltre, per avere accesso a tale flessibilità, gli Stati membri interessati devono fornire elementi di prova alla Commissione utilizzando una metodologia ben definita.

e) Condizioni relative al ricorso al meccanismo di flessibilità per l'uso del suolo
(articolo 13 ter, allegato VII)

- aumento, dal 20 al 40 %, della quota dell'eccedenza di assorbimenti netti nel periodo 2021-2025 di cui la Commissione può tenere conto nel valutare se l'Unione abbia raggiunto il suo obiettivo per il 2030;
- attivazione automatica della flessibilità sulla base di chiari criteri predefiniti;
- eliminazione della restrizione di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 4, consistente a consentire unicamente la compensazione dei pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni rispetto all'obiettivo dello Stato membro;
- soppressione delle condizioni legate al previo esaurimento degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla condivisione degli sforzi per il ricorso all'articolo 13 ter;

La presidenza propone inoltre di mantenere la suddivisione in due parti uguali dell'importo massimo del meccanismo di flessibilità di cui all'allegato VII al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di -310.

f) Presa in considerazione dei disturbi naturali (articolo 10, articolo 13 ter, considerando 9)

Si propone di reintrodurre l'articolo 10 (che è stato soppresso nella proposta della Commissione) per il periodo 2026-2030. Tuttavia, qualora uno Stato membro utilizzi questo articolo, non sarà possibile per tale Stato membro ricorrere alla compensazione per i disturbi naturali di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 5.

e) Quadro post 2030 (articolo 17, considerando 9 bis)

Un'ampia maggioranza di delegazioni ritiene che l'introduzione degli obiettivi post 2030 e la creazione del pilastro AFOLU siano premature nel contesto di questa revisione del regolamento. La presidenza propone pertanto di includere tali questioni nel riesame di cui all'articolo 17. Nella sua valutazione della fattibilità dell'obiettivo di conseguire collettivamente la neutralità climatica nell'Unione entro il 2035 nel settore AFOLU, la Commissione dovrebbe tenere conto anche degli effetti della struttura per età delle foreste, compresi gli effetti connessi all'occupazione del suolo e alle circostanze legate a periodi bellici e postbellici.

f) Monitoraggio e comunicazione (allegato III)

Tenendo conto delle critiche espresse da molte delegazioni, la proposta di compromesso della presidenza prevede flessibilità per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio e comunicazione, in particolare rendendo facoltativa l'adozione del metodo di livello 3 a partire dal 2026, nonché l'elenco dei terreni da monitorare.

g) Bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio (BECCS) (considerando 10 bis)

Data l'importanza di sviluppare soluzioni sostenibili di assorbimento del carbonio per conseguire la neutralità climatica entro il 2050, la presidenza propone di fare riferimento a tale questione in un nuovo considerando, menzionando il ruolo di soluzioni tecnologiche quali la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio.

III. STATO DEI LAVORI

11. Nel corso della discussione in sede di Coreper del 22 giugno 2022, un'ampia maggioranza di delegazioni ha espresso il proprio sostegno all'ultimo testo di compromesso della presidenza. Alcune delegazioni hanno formulato riserve su punti specifici del testo.
12. Sulla base delle discussioni svolte finora, la presidenza ritiene che il suo ultimo testo di compromesso rifletta un equilibrio tra le diverse posizioni delle delegazioni. La presidenza ritiene che tale compromesso globale consenta di conciliare una sufficiente flessibilità per aiutare gli Stati membri a conseguire i loro obiettivi entro il 2030 e il mantenimento dell'integrità ambientale del regolamento.

IV. CONCLUSIONE

13. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio "Ambiente" ad approvare il testo che figura nell'allegato della presente nota in vista di un accordo su un orientamento generale, che costituirà la base per i futuri negoziati con il Parlamento europeo sulla proposta della Commissione nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,
visto il parere del Comitato delle regioni⁸,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi"). Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.
- (2) Affrontare le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono gli elementi centrali della comunicazione "Il Green Deal europeo", adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019⁹. La necessità e il valore del Green Deal europeo non hanno fatto che aumentare alla luce dei gravi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione.
- (3) Nell'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, presentato al segretariato dell'UNFCCC il 17 dicembre 2020¹⁰, l'Unione si è impegnata a ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra della sua intera economia di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.

⁹ COM(2019) 640 final.

¹⁰ https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf

- (4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo, compresi il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente. Nel contesto del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione ha ribadito in una corrispondente dichiarazione la sua intenzione di proporre una revisione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², in linea con l'ambizione di aumentare l'assorbimento netto di carbonio portandolo a livelli superiori a 300 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, entro il 2030.
- (5) Al fine di contribuire alla maggiore ambizione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra da almeno il 40 % ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, è opportuno fissare obiettivi vincolanti per l'aumento degli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura nel periodo dal 2026 al 2030, con l'obiettivo di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030. La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto del divario tra l'obiettivo dell'Unione e le emissioni e gli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro nella propria presentazione del 2020, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità.

¹¹ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

¹² Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

- (6) Gli obiettivi vincolanti per la maggiore ambizione in termini di assorbimenti netti di emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. Al fine di garantire il conseguimento collettivo dell'obiettivo dell'Unione al 2030, tenendo conto nel contempo della variabilità interannuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, è opportuno stabilire per ciascuno Stato membro l'impegno di conseguire una somma di assorbimenti netti di emissioni di gas a effetto serra per il periodo dal 2026 al 2030 ("bilancio 2026-2030") in aggiunta all'obiettivo nazionale per il 2030.
- (7) La comunicazione del 17 settembre 2020, incentrata sull'intensificare l'ambizione climatica dell'Europa per il 2030¹³, suggeriva di combinare le emissioni di gas a effetto serra dell'agricoltura diverse dalla CO₂ con gli assorbimenti netti del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, creando così un settore del suolo regolato da nuove norme. Questa combinazione può promuovere sinergie tra le azioni di mitigazione incentrate sul suolo e consentire una definizione e un'attuazione più integrate delle politiche a livello nazionale e dell'Unione. A tal fine, è opportuno rafforzare l'obbligo per gli Stati membri di presentare piani di mitigazione integrati per il settore del suolo.

¹³ COM(2020) 562 final.

(8) Il settore del suolo, che combina il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura e il settore agricolo che genera emissioni diverse dalla CO₂, potrebbe raggiungere rapidamente, entro il 2035, la neutralità climatica con efficienza di costo, determinando in seguito assorbimenti superiori alle sue emissioni di gas serra. L'impegno collettivo, a livello dell'UE, di conseguire la neutralità climatica nel settore del suolo nel 2035 può fornire la necessaria certezza di pianificazione per stimolare nel breve termine l'azione di mitigazione incentrata sul suolo, considerando che possono essere necessari molti anni perché l'azione produca i risultati di mitigazione auspicati. Inoltre, si prevede che il settore del suolo diventerà il settore più ampio nel profilo dei flussi di gas a effetto serra dell'UE nel 2050. È quindi particolarmente importante ancorarlo a una traiettoria in grado di conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Pertanto, entro sei mesi dal primo bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione della necessità e della fattibilità di includere le emissioni di gas a effetto serra dell'agricoltura diverse dalla CO₂ nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/841, nonché una valutazione della necessità e della fattibilità di perseguire l'obiettivo di conseguire, entro il 2035, la neutralità climatica per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione nel settore del suolo e, sulla base di tale valutazione, raccomandazioni circa le misure necessarie da parte dell'Unione e degli Stati membri per consentire il conseguimento collettivo di tale obiettivo entro il 2035.

- (9) Le norme di contabilizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/841 sono state concepite per determinare in che misura i risultati in termini di mitigazione nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura potrebbero contribuire all'obiettivo 2030 dell'UE di ridurre del 40 % le emissioni nette di gas a effetto serra, che non includeva il settore citato. Al fine di semplificare il quadro normativo per il settore in questione, le attuali norme di contabilizzazione non dovrebbero applicarsi dopo il 2025 e il rispetto degli obiettivi nazionali degli Stati membri dovrebbe essere verificato sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati. Ciò garantisce coerenza metodologica con la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, e la determinazione del nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 %, che comprende anche il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter continuare ad avvalersi di una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi naturali nel periodo 2026-2030.

¹⁴ Direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra con la Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32), quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

¹⁵ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(9 bis) La struttura per età delle foreste è stata presa in considerazione nel regolamento (UE) 2018/841 nel quadro del calcolo dei livelli di riferimento per le foreste. Per semplificare il quadro normativo, è opportuno mettere fine all'uso dei livelli di riferimento per le foreste ai fini della valutazione della conformità nel periodo dal 2026 al 2030. Sebbene alcuni meccanismi di flessibilità previsti dal presente regolamento affrontino la questione della struttura per età delle foreste, essa continua a destare preoccupazione in quanto, in alcune circostanze, il suo impatto potrebbe aumentare nel tempo. Pertanto, nel contesto della relazione presentata nel quadro della revisione del regolamento (UE) 2018/841, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione agli effetti della struttura per età delle foreste, anche quando tali effetti sono connessi a circostanze specifiche legate a periodi bellici e postbellici. La relazione potrebbe concentrarsi su diversi modi per tenere conto di tali effetti nel regolamento (UE) 2018/841 in modo semplice, scientificamente solido, affidabile e trasparente.

(10) Per aumentare l'assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori o gestori forestali necessitano di incentivi diretti per immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano. Fino al 2030 si devono sempre più diffondere nuovi modelli imprenditoriali basati su incentivi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio. Si tratta di incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno la mitigazione dei cambiamenti climatici nella bioeconomia, anche attraverso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare. Pertanto, oltre ai prodotti legnosi, dovrebbero essere introdotte nuove categorie di prodotti di stoccaggio del carbonio. I modelli imprenditoriali emergenti, e le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l'assorbimento contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali. Creano inoltre opportunità di nuovi posti di lavoro e forniscono incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente.

- (10 bis) Al fine di raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e puntare a conseguire successivamente emissioni negative, è della massima importanza garantire in modo coerente che gli assorbimenti di gas a effetto serra nell'Unione aumentino costantemente e, al tempo stesso, siano permanenti. È probabile che saranno necessarie soluzioni tecniche quali la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio (BECCS) per aumentare gli assorbimenti di carbonio e assicurare emissioni negative a livello dell'Unione su un periodo di tempo più lungo. Tuttavia, qualsiasi scelta politica futura di includere gli assorbimenti di carbonio conseguiti mediante soluzioni tecniche quali la BECCS nel quadro della comunicazione e contabilizzazione a norma del presente regolamento richiederebbe, come presupposto necessario, una definizione solida e affidabile degli assorbimenti di carbonio che fornisca garanzie in termini di integrità ambientale. Pertanto, dopo aver istituito un siffatto quadro normativo mediante un atto legislativo sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio, sarà opportuno esaminare tale inclusione al fine di integrare il quadro dei prodotti che stoccano carbonio e fornire i necessari incentivi a lungo termine per la cattura e lo stoccaggio delle emissioni biogeniche di CO₂ provenienti da impianti di produzione di energia da biomassa e da impianti industriali.
- (11) Tenuto conto delle specificità del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura in ciascuno Stato membro, nonché del fatto che gli Stati membri devono aumentare le loro prestazioni per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti, una serie di flessibilità dovrebbero rimanere a disposizione degli Stati membri, comprese le eccedenze che possono essere oggetto di scambio e l'estensione delle flessibilità specifiche per le foreste, pur nel rispetto dell'integrità ambientale degli obiettivi.

(12) Nel 2032 gli Stati membri dovrebbero poter disporre di disposizioni alternative per le perturbazioni naturali (abiotiche e biotiche), quali incendi, parassiti, tempeste, inondazioni estreme e periodi prolungati di siccità, al fine di affrontare le incertezze dovute ai processi naturali o ai cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, a condizione che abbiano applicato l'articolo 10, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, che mettano in atto misure adeguate per ridurre la vulnerabilità dei loro terreni a tali perturbazioni e che sia portato a termine il conseguimento da parte dell'Unione dell'obiettivo per il 2030 per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.

(12 bis) È opportuno creare un ulteriore meccanismo di flessibilità per tenere conto degli effetti diffusi e a lungo termine dei cambiamenti climatici, rispetto alle perturbazioni naturali che sono, in sostanza, più temporanee e geograficamente localizzate. Tale meccanismo di flessibilità dovrebbe inoltre consentire di tenere conto degli effetti ereditati da misure di gestione passate legate a una percentuale eccezionalmente elevata di terreni organici nella superficie gestita in alcuni Stati membri rispetto alla media dell'Unione. Tale meccanismo di flessibilità dovrebbe derivare dagli importi inutilizzati di cui all'allegato VII nel periodo 2021-2030. L'accesso a tale meccanismo di flessibilità dovrebbe basarsi sulla presentazione alla Commissione, da parte degli Stati membri interessati, di prove basate sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e su indicatori oggettivi, misurabili e comparabili quali l'indice di aridità, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, definito come il rapporto tra precipitazioni medie annuali ed evapotraspirazione media annuale. La ripartizione della flessibilità tra gli Stati membri dovrebbe essere effettuata, alla luce delle prove presentate, sulla base del rapporto tra l'importo di 50 MtCO₂e disponibile per la flessibilità e il quantitativo totale richiesto da tali Stati membri.

(13) *soppresso*

(13 bis) Per gli Stati membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti, dovrebbe essere introdotto il concetto di "correzione tecnica". Ai dati dell'inventario delle emissioni di gas serra dello Stato membro in questione dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica allo scopo di neutralizzare l'effetto dei cambiamenti nella metodologia sulla valutazione del conseguimento collettivo dell'obiettivo dell'Unione al 2030, al fine di rispettare l'integrità ambientale.

- (13 ter) Gli inventari dei gas a effetto serra miglioreranno grazie a un maggiore ricorso alla tecnologia di monitoraggio e a migliori conoscenze. Una correzione tecnica potrebbe, ad esempio, essere apportata nei seguenti casi: modelli aggiornati, modifiche delle metodologie di rendicontazione, nuovi dati o correzioni di errori; inclusione di nuovi comparti di carbonio o gas; ricalcolo di dati storici, quali aggiornamenti o integrazioni periodiche degli inventari delle foreste; sostituzione delle ipotesi con dati effettivi, ad esempio quando si considera la variabilità climatica; inclusione di nuovi elementi quali prodotti che stoccano carbonio e perturbazioni naturali (ad esempio i rispettivi livelli di fondo e il margine).
- (14) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/841 riguardanti la fissazione delle emissioni e degli assorbimenti annui di gas serra stabiliti sulla base di una traiettoria lineare per ogni anno dal 2026 al 2030 per gli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.
- (15) Al fine di stabilire gli obiettivi di assorbimento netto dei gas a effetto serra per gli Stati membri per il periodo dal 2026 al 2030, la Commissione dovrebbe procedere a una revisione completa per verificare i dati degli inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023. A tal fine, in aggiunta alle revisioni che la Commissione deve effettuare nel 2027 e nel 2032 a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999, nel 2025 dovrebbe essere effettuata un'ulteriore revisione completa.
- (15 bis) I valori per ciascuno Stato membro per la copertura arborea di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/841 dovrebbero essere allineati ai valori comunicati all'UNFCCC o agli aggiornamenti prevedibili di tali valori.

¹⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (16) A causa del passaggio a obiettivi basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati con un livello di precisione più elevato. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030¹⁷, la strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente¹⁸, la strategia forestale dell'UE¹⁹, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio rivista²⁰ e la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici"²¹ richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione. Occorre migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti, ove applicabile utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e i dati digitali raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale.
- (17) I cambiamenti di origine antropica previsti nell'uso dell'ambiente marino e di acqua dolce tramite, ad esempio, la prevista espansione dell'energia offshore, il potenziale aumento dell'acquacoltura e i crescenti livelli di protezione della natura per conseguire gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità, influenzeranno le emissioni di gas a effetto serra e il loro sequestro. Attualmente si tratta di emissioni e assorbimenti non inclusi nelle tabelle standard di trasmissione dei dati destinate all'UNFCCC. Successivamente all'adozione della metodologia di rendicontazione, la Commissione valuterà la possibilità di riferire in merito ai progressi, alla fattibilità dell'analisi e alle conseguenze dell'estensione della comunicazione all'ambiente marino e di acqua dolce, sulla base delle più recenti prove scientifiche in merito a questi flussi al momento di effettuare la revisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.

¹⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

¹⁸ COM(2020) 381 final.

¹⁹ *soppresso*

²⁰ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

²¹ COM(2021) 82 final.

- (17 bis) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare adeguare, in linea con la normativa europea sul clima, gli impegni assunti dagli Stati membri nel settore LULUCF che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi e al conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2030, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/1999,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/841 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

- a) gli impegni degli Stati membri per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2025;
- b) sia la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra risultanti dal settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, sia la verifica del rispetto da parte degli Stati membri degli impegni di cui alla lettera a), per il periodo dal 2021 al 2025;

- c) l'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura;
 - d) gli obiettivi degli Stati membri per gli assorbimenti netti dei gas serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura per il periodo dal 2026 al 2030.";
- 2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Ambito di applicazione

- "1. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio²² e che si verificano nel territorio degli Stati membri nel periodo dal 2021 al 2025 nelle seguenti categorie di contabilizzazione del suolo:
- a) uso del suolo rendicontato come: terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni, convertiti in terreni forestali ("terreni imboschiti");
 - b) uso del suolo rendicontato come: terreni forestali convertiti in terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni ("terreni disboscati");
 - c) uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di "terre coltivate gestite" elencate di seguito:
 - i) terre coltivate che restano tali;
 - ii) pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in terre coltivate;
 - iii) terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti o altri terreni;

²² Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2009/119/CE e (UE) 2015/652 del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

- d) uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di "pascoli gestiti" elencate di seguito:
 - i) pascoli che restano tali;
 - ii) terre coltivate, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in pascoli;
 - iii) pascoli convertiti in zone umide, insediamenti o altri terreni;
- e) uso del suolo rendicontato come terreni forestali che restano tali ("terreni forestali gestiti");
- f) qualora uno Stato membro abbia notificato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, l'intenzione di includere tale uso del suolo nell'ambito dei suoi impegni a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, rendicontandolo tramite una delle categorie elencate di seguito ("zone umide gestite"):
 - zone umide che restano tali;
 - insediamenti o altri terreni convertiti in zone umide;
 - zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.

"2. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri nel periodo dal 2026 al 2030 nelle seguenti categorie di rendicontazione del suolo e/o settori:

- a) terreni forestali;
- b) terre coltivate;
- c) pascoli;
- d) zone umide;
- e) insediamenti;
- f) altri terreni;
- g) prodotti legnosi;

- h) altro;
- i) deposizione atmosferica;
- j) lisciviazione e deflusso di azoto.";

2 bis) l'articolo 3 è così modificato:

- a) il punto 9 è sostituito dal seguente:

"9) «disturbi naturali»: ogni evento o circostanza non antropogenico che causa un rilascio significativo di emissioni nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, e i cui effetti sulle emissioni detto Stato membro sia obiettivamente incapace di limitare in misura significativa, anche successivamente al loro verificarsi;"

- b) è inserito il punto seguente:

"11) «cambiamenti climatici»: qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, il quale altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili;"

- 3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Impegni e obiettivi

- "1. Per i periodi dal 2021 al 2025, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13 e 13 bis, come pure dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni di gas serra non superino gli assorbimenti di gas serra, calcolati come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul proprio territorio in tutte le categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

"2. L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas serra è di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, come somma dei valori delle emissioni e degli assorbimenti netti di gas serra degli Stati membri nel 2030 di cui all'allegato II bis, colonna D, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 quale presentato nel 2020.

Ciascuno Stato membro assicura che, tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 ter, come pure dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 bis, la somma annua delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), rispetto alla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 presentati nel 2032, non superi, per il 2030, l'obiettivo fissato per lo Stato membro nell'allegato II bis, colonna C.

Inoltre, ciascuno Stato membro assicura che, tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 ter, come pure dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 bis, la somma delle differenze, per ogni anno del periodo dal 2026 al 2030, tra, da un lato, le emissioni e gli assorbimenti di gas serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j) e, dall'altro, il valore medio dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, quale presentato nel 2032, non superi un bilancio 2026-2030 definito come la somma delle differenze, per ogni anno del periodo dal 2026 al 2030 per tale Stato membro, tra, da un lato, i valori limite annui di emissioni e assorbimenti di gas serra per quegli anni, stabiliti sulla base di una traiettoria lineare verso il 2030 e, dall'altro, il valore medio dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, quale presentato nel 2025. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022, al valore medio dei dati dell'inventario dei gas serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, e ha come punto finale per il 2030 il valore ottenuto aggiungendo il valore stabilito per tale Stato membro nell'allegato II bis, colonna C, al valore medio dei dati dell'inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018. Il bilancio 2026-2030 è definito sulla base dei dati dell'inventario dei gas serra presentati nel 2025; la conformità al bilancio è valutata sulla base dei dati dell'inventario dei gas serra presentati nel 2032.

"3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i valori annuali basati sulla traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas serra per ciascuno Stato membro, per ogni anno del periodo compreso tra il 2026 e il 2029, in termini di tonnellate di CO₂ equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis. Al fine dei suddetti atti di esecuzione, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.";

4) all'articolo 6, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati, calcolati come emissioni totali e assorbimenti totali per ogni anno del periodo dal 2021 al 2025.

"2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, e non oltre il 2025, se l'uso del suolo è stato convertito da terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni in terreni forestali, uno Stato membro può, 30 anni dopo la data della conversione, modificare la classificazione di tali terreni da "terreni convertiti in terreni forestali" a "terreni forestali che rimangono terreni forestali", qualora tale modifica sia debitamente giustificata sulla base delle linee guida IPCC.";

5) all'articolo 7, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle terre coltivate gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo dal 2021 al 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.
- "2. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai pascoli gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo dal 2021 al 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.
- "3. Nel periodo dal 2021 al 2025 ciascuno Stato membro che include le zone umide gestite nell'ambito di applicazione dei suoi impegni contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo in questione e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.";

6) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- "1. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo dal 2021 al 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste dello Stato membro interessato.";

b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Entro il 31 dicembre 2018 gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani nazionali di contabilizzazione forestale per il periodo dal 2021 al 2025, che includono il livello di riferimento proposto per le foreste.";

c) i paragrafi 7, 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

- "7. Se necessario, sulla base delle valutazioni tecniche e, se applicabile, delle raccomandazioni tecniche, gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti entro il 31 dicembre 2019, per il periodo dal 2021 al 2025. La Commissione pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati membri.
- "8. Sulla base dei livelli di riferimento proposti per le foreste presentati dagli Stati membri, della valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo e, se del caso, del livello di riferimento proposto per le foreste presentato a norma del paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta, conformemente all'articolo 16, atti delegati che modificano l'allegato IV al fine di stabilire i livelli di riferimento per le foreste che saranno applicati dagli Stati membri per il periodo dal 2021 al 2025.
- "9. Se lo Stato membro non presenta alla Commissione il suo livello di riferimento per le foreste entro le date precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e, se applicabile, nel paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta, conformemente all'articolo 16, atti delegati che modificano l'allegato IV al fine di stabilire il livello di riferimento per le foreste che sarà applicato da detto Stato membro per il periodo dal 2021 al 2025, sulla base di un'eventuale valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo.
- "10. Gli atti delegati di cui ai paragrafi 8 e 9 sono adottati entro il 31 ottobre 2020, per il periodo dal 2021 al 2025.";

7) l'articolo 9 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Prodotti che stoccano carbonio";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V, aggiungendo nuove categorie di prodotti che stoccano carbonio, inclusi prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.";

8) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Alla fine del periodo dal 2021 al 2025, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali che, in un dato anno dal 2021 al 2025, superano le emissioni medie della stessa origine nel periodo dal 2001 al 2020, a esclusione dei valori statisticamente anomali ("livello di fondo"). Tale livello di fondo è calcolato in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.";

a bis) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Alla fine del periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali nelle categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), che, in un dato anno dal 2026 al 2030, superano le emissioni medie della stessa origine nel periodo dal 2001 al 2020, a esclusione dei valori statisticamente anomali ("livello di fondo"). Tale livello di fondo è calcolato in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.";

b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"nel periodo dal 2021 al 2025, non contabilizza fino al 2030 tutti i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Lo Stato membro che applica il paragrafo 1 bis:

- a) presenta alla Commissione le informazioni sul livello di fondo per tutte le categorie di rendicontazione del suolo, nonché sui dati e sui metodi utilizzati in conformità dell'allegato VI; e
- b) nel periodo dal 2026 al 2030, non contabilizza fino al 2030 tutti i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali.";

9) l'articolo 11 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Strumenti di flessibilità e governance";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

c) "1. Uno Stato membro può avvalersi:

a) degli strumenti di flessibilità generali di cui all'articolo 12; e

b) al fine di rispettare l'impegno assunto a norma dell'articolo 4, degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 13 e 13 ter.

La Finlandia, oltre agli strumenti di flessibilità di cui al primo comma, lettere a) e b), può utilizzare compensazioni addizionali a norma dell'articolo 13 bis.

Gli importi della compensazione utilizzati nell'ambito dei meccanismi di flessibilità di cui al presente paragrafo ai fini del rispetto dell'obiettivo per il 2030 fissato all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, sono presi in considerazione, in quantità equivalente, per la riduzione dell'eventuale disavanzo in relazione al bilancio 2026-2030 di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, fino al punto in cui tale disavanzo sia ridotto a zero. Tali importi non sono presi in considerazione come eccedenze supplementari in relazione al bilancio 2026-2030 di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, se tale bilancio è già stato raggiunto.";

10) l'articolo 12 è così modificato:

-a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se, nel periodo dal 2021 al 2025, le emissioni totali superano gli assorbimenti totali in uno Stato membro o, nel periodo dal 2026 al 2030, la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e gli obiettivi fissati per tale Stato membro all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento è positiva, e tale Stato membro ha scelto di avvalersi della sua flessibilità e ha chiesto di eliminare le assegnazioni annuali di emissioni a norma del regolamento (UE) 2018/842, la quantità di assegnazioni di emissioni eliminate è presa in considerazione per quanto riguarda il rispetto, da parte dello Stato membro, dell'impegno assunto a norma dell'articolo 4 del presente regolamento.

"2. Nella misura in cui, nel periodo dal 2021 al 2025, gli assorbimenti totali superano le emissioni totali in uno Stato membro o, nel periodo dal 2026 al 2030, la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e gli obiettivi fissati per tale Stato membro all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento è negativa, e previa deduzione di qualsiasi quantità presa in considerazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, tale Stato membro può trasferire la quantità residua di assorbimenti a un altro Stato membro. Ai fini della valutazione della conformità da parte dello Stato membro ricevente all'impegno assunto a norma dell'articolo 4 del presente regolamento si tiene conto della quantità trasferita.";

a) il paragrafo 3 è soppresso;

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. Gli Stati membri possono utilizzare i proventi generati dai trasferimenti di cui al paragrafo 2 per affrontare i cambiamenti climatici nell'Unione o in paesi terzi e informano la Commissione in merito a qualsiasi azione di questo tipo intrapresa.

"6. Qualsiasi trasferimento a norma del paragrafo 2 può essere il risultato di un progetto o programma di mitigazione dei gas a effetto serra effettuato nello Stato membro venditore e finanziato dallo Stato membro ricevente, purché sia evitato il doppio conteggio e garantita la tracciabilità.";

11) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Flessibilità per i terreni forestali gestiti

1. Lo Stato membro le cui emissioni totali, nel periodo dal 2021 al 2025, superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, [contabilizzati in conformità del presente regolamento,] può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al presente articolo al fine di conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1.
- "2. Se, nel periodo dal 2021 al 2025, il calcolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare le emissioni risultanti dal calcolo a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) lo Stato membro, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali; e
 - b) le emissioni totali all'interno dell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento per il periodo dal 2021 al 2025.

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e agli articoli 7, paragrafo 1, o 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

- "3. La compensazione di cui al paragrafo 2 può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro in questione e non può superare, per il periodo dal 2021 al 2025, il 50 % del suo importo massimo di compensazione, stabilito nell'allegato VII.
- "4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, per beneficiare della compensazione per i rimanenti pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste, fino al totale dell'importo della compensazione per il periodo dal 2021 al 2025 inutilizzata da altri Stati membri, stabilito nell'allegato VII. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, questa è ripartita su base proporzionale tra gli Stati membri interessati.";
- 12) è inserito il seguente articolo 13 bis:

"Articolo 13 bis

Compensazioni aggiuntive

- "1. La Finlandia può compensare fino a 5 milioni di tonnellate aggiuntive di emissioni di CO₂ equivalente contabilizzate nelle categorie di contabilizzazione del suolo "terreni forestali gestiti", "terreni disboscati", "terre coltivate gestite" e "pascoli gestiti" nel periodo dal 2021 al 2025, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) la Finlandia, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali;
 - b) le emissioni totali nell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento nel periodo dal 2021 al 2025.

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento e agli articoli 7, paragrafo 1, o 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

"2. Le compensazioni addizionali sono circoscritte a:

a) l'importo che supera la flessibilità per i terreni forestali gestiti a disposizione della Finlandia nel periodo dal 2021 al 2025 a norma dell'articolo 13;

b) le emissioni dovute alla conversione avvenuta in passato dei terreni forestali a un'altra categoria di uso del suolo, se la conversione è avvenuta entro il 31 dicembre 2017;

c) la conformità all'articolo 4;

"3. Le compensazioni addizionali non possono essere oggetto di trasferimento a norma dell'articolo 12 del presente regolamento o dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842.

"4. Sono annullate eventuali compensazioni addizionali inutilizzate dell'importo di 5 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di cui al paragrafo 1.

"5. L'amministratore centrale esegue i compiti di cui al paragrafo 2, lettera a), e ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo ricorrendo al registro dell'Unione istituito a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1999.";

13) è inserito il seguente articolo 13 ter:

"Articolo 13 ter

Meccanismo di flessibilità relativo all'uso del suolo per il periodo 2026-2030

"1. Un meccanismo di flessibilità relativo all'uso del suolo, corrispondente a una quantità di fino a 178 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, è stabilito nel registro dell'Unione istituito ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1999, a condizione che sia rispettato l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il meccanismo di flessibilità è disponibile in aggiunta agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12.

- "2. Se, nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030, la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e gli obiettivi corrispondenti fissati per detto Stato membro all'articolo 4, paragrafo 2, secondo o terzo comma, è positiva, contabilizzata e rendicontata conformemente al presente regolamento, tale Stato membro può avvalersi della flessibilità di cui al presente articolo per rispettare il proprio obiettivo stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.
- "3. Se, nel periodo dal 2026 al 2030, il calcolo di cui al paragrafo 2 risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare le emissioni nette e/o gli assorbimenti netti contabilizzati come emissioni a fronte degli obiettivi fissati per tale Stato membro all'articolo 4, paragrafo 2, secondo o terzo comma, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) lo Stato membro abbia incluso nel suo piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima, presentato a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, di tutti i pozzi e serbatoi terrestri, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali;
 - b) lo Stato membro abbia esaurito la flessibilità a sua disposizione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento;
 - c) nel 2030, nell'Unione, sia negativa la differenza tra la somma annuale di tutte le emissioni e di tutti gli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo dell'Unione di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti.

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, la condizione di cui al primo comma, lettera c), sia soddisfatta, la Commissione include il 40 % dell'eccedenza rispetto agli impegni degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nel periodo dal 2021 al 2025, a condizione che uno o più Stati membri presentino alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Nella valutazione la Commissione assicura inoltre che gli Stati membri evitino il doppio conteggio, in particolare nell'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842.

- "4. L'importo della compensazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo non può superare, per il periodo dal 2026 al 2030, il 50 % dell'importo massimo di compensazione dello Stato membro in questione, stabilito nell'allegato VII.
- "5. Gli Stati membri che non hanno applicato l'articolo 10, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, presentano alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, per beneficiare della compensazione delle emissioni nette e/o degli assorbimenti netti contabilizzati come emissioni a fronte degli obiettivi fissati per tali Stati membri all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, o all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, fino all'importo totale della compensazione per il periodo dal 2026 al 2030 inutilizzata da altri Stati membri, stabilito nell'allegato VII. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, questa è ripartita su base proporzionale tra gli Stati membri interessati.
- "6. Gli Stati membri hanno il diritto di compensare le emissioni nette e/o gli assorbimenti netti contabilizzati come emissioni a fronte degli obiettivi fissati per tali Stati membri all'articolo 4, paragrafo 2, secondo o terzo comma, fino all'importo totale della compensazione per il periodo dal 2021 al 2030 inutilizzata da altri Stati membri, stabilito all'allegato VII, tenuto conto dell'articolo 13, paragrafo 4, e del paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che tali Stati membri:

- a) abbiano esaurito le flessibilità a loro disposizione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché dei paragrafi 3 e 5 del presente articolo; e
- b) abbiano presentato prove alla Commissione:
 - i) dell'impatto dei cambiamenti climatici con conseguenti emissioni in eccesso o della diminuzione dei pozzi di assorbimento che sfuggono al loro controllo; o
 - ii) degli effetti di una percentuale eccezionalmente elevata, rispetto alla media dell'Unione, di terreni organici nella loro superficie fondiaria gestita con conseguenti emissioni in eccesso, a condizione che tali effetti siano attribuibili a pratiche di gestione del suolo in uso prima dell'entrata in vigore della decisione n. 529/2013/UE.

Il quantitativo della compensazione di cui al primo comma non può superare 50 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente per l'Unione nel suo insieme. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino il quantitativo massimo della compensazione disponibile, questa è ripartita su base proporzionale tra gli Stati membri interessati.

Le prove di cui al primo comma, lettera b), punto i), comprendono una valutazione quantitativa degli effetti sulle emissioni nette o sugli assorbimenti netti, in termini di milioni di tonnellate di CO₂ equivalente nell'area interessata e sono basate su indici quantitativi comparabili e affidabili, dati geolocalizzati e sulle migliori prove scientifiche disponibili. Si basano sulle evoluzioni osservate almeno con riferimento al periodo 2001-2025 e su proiezioni e osservazioni scientificamente verificate per il periodo 2026-2030. Riflettono le evoluzioni di fondo a medio o lungo termine delle caratteristiche climatiche pertinenti per il settore LULUCF quali aridità, temperature medie, precipitazioni medie, giorni di gelo, durata della siccità meteorologica o dovuta a scarsa umidità del suolo. Tali evoluzioni escludono eventi di natura temporanea che possono essere considerati disturbi naturali a norma dell'articolo 10.

Le prove di cui al primo comma, lettera b), punto ii), comprendono la giustificazione del fatto che la percentuale di suoli organici sulla superficie fondiaria gestita per lo Stato membro interessato supera la percentuale media dell'Unione per il 2030. Le prove comprendono un'analisi quantitativa, in milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, delle emissioni comunicate a causa degli effetti ereditati sui suoli organici gestiti sulla base di osservazioni rivedute per il periodo 2026-2030, di dati geolocalizzati comparabili e affidabili, e delle migliori prove scientifiche disponibili, in particolare per quanto riguarda siti simili nello Stato membro interessato. Tali emissioni comunicate da compensare escludono eventi di natura temporanea che possono essere considerati disturbi naturali a norma dell'articolo 10. Le prove sono accompagnate anche da una descrizione delle misure politiche attualmente attuate che riducono al minimo gli effetti negativi degli effetti ereditati sui suoli organici gestiti."

14) *soppresso*

15) l'articolo 14 è così modificato:

a), il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 15 marzo 2027 per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria di contabilizzazione e rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), per il periodo dal 2021 al 2025 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j) per il periodo dal 2026 al 2030, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento.

La relazione di conformità comprende una valutazione concernente:

- a) considerazioni e compromessi riguardo politiche e misure;
- b) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi;
- c) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e biodiversità.

La relazione comprende, se del caso, dettagli in merito all'intenzione di utilizzare gli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11 e relativi importi, o sull'utilizzo di tali strumenti di flessibilità e relativi importi.";

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

"1 bis. I dati dell'inventario delle emissioni di gas serra trasmessi da ciascuno Stato membro possono essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri. Tuttavia, tali correzioni tecniche non incidono, ai fini della valutazione della conformità all'obiettivo dell'Unione al 2030, sul valore dei 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti come somma dei valori degli assorbimenti netti di gas a effetto serra (in kt di CO₂ equivalente) nel 2030 per gli Stati membri di cui all'allegato II bis, colonna D, né sui valori di cui alla colonna C di detto allegato.

1 ter. Gli Stati membri che manifestano l'intenzione di avvalersi della flessibilità di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 6, descrivono, in apposite sezioni della relazione, le misure adottate per attenuare o invertire gli effetti di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 6, lettera b), nonché gli effetti osservati e previsti di tali misure.";

16) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento a integrazione dello stesso, al fine di stabilire le norme relative all'iscrizione dei seguenti dati e l'accurata esecuzione delle seguenti operazioni nel registro dell'Unione istituito a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1999:

- a) la quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria di contabilizzazione e di rendicontazione del suolo, in ciascuno Stato membro;
- b) l'applicazione della correzione tecnica a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 bis, del presente regolamento;
- c) l'esercizio dei meccanismi di flessibilità a norma degli articoli 12, 13, 13 bis e 13 ter, e
- d) il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 13 quater.";

17) è inserito il seguente articolo 16 bis:

"Articolo 16 bis

Procedura di comitato

- "1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²³.
- "2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

18) all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- "2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi dal primo bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento, valutando altresì, ove opportuno, gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, nonché sul contributo del presente regolamento all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e sul suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, in vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni dei gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione.

²³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

La relazione di cui al primo comma comprende una valutazione della necessità e della fattibilità dell'applicazione del presente regolamento alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri a partire dal 2031, nelle categorie del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e nei seguenti settori:

- a) fermentazione enterica;
- b) gestione del letame;
- c) risicoltura;
- d) suoli agricoli;
- e) incendi controllati delle savane;
- f) incenerimento sul luogo di residui dell'agricoltura;
- g) calcinazione;
- h) applicazione di urea;
- i) altri fertilizzanti contenenti carbonio;
- j) altro.

La relazione pone in rilievo in particolare una valutazione della necessità e della fattibilità di perseguire l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione nelle categorie del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e nei settori elencati al secondo comma entro il 2035. La valutazione di tale fattibilità tiene conto degli effetti della struttura per età delle foreste qualora essi comportino una diminuzione dei pozzi di assorbimento o emissioni in eccesso nel territorio dei singoli Stati membri, compresi gli effetti connessi all'occupazione del territorio di uno Stato membro o alle circostanze legate a periodi bellici e postbellici che hanno avuto un impatto sulla gestione forestale nel suo territorio. Sulla base di tale valutazione, la relazione comprende inoltre raccomandazioni in merito alle misure necessarie da parte dell'Unione e degli Stati membri per consentire il conseguimento collettivo di tale obiettivo entro il 2035.

A seguito della relazione, ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta proposte legislative.";

19) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

19 bis) Nell'allegato II, le voci relative a Spagna, Slovenia e Finlandia sono sostituite dalle seguenti:

Stato membro	Superficie (ha)	Copertura arborea (%)	Altezza arborea (m)
Spagna	1,0	20 A partire dalla presentazione dell'inventario dei gas a effetto serra nel 2028 in poi: 10	3
Slovenia	0,25	10	5
Finlandia	0,25	10	5

20) è inserito come allegato II bis il testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato:

1) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 63 e 64:

"63) "sistema d'informazione geografica": un sistema in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate;

64) "domanda geospaziale": un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione informatica basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento.";

2) all'articolo 4, lettera a), punto 1, il punto ii) è sostituito dal seguente:

"gli impegni e gli obiettivi nazionali dello Stato membro in materia di assorbimento netto dei gas serra a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/841;"

3) l'articolo 38 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"Nel 2025 la Commissione effettua una revisione completa dei dati dell'inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del presente regolamento, al fine di determinare sia gli obiettivi annuali di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra degli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/841, sia le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842;"

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"La revisione completa di cui al paragrafo 1 e 1 bis comprende:";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Dopo aver svolto la revisione completa ai sensi del paragrafo 1 la Commissione determina, con atti di esecuzione, la somma totale delle emissioni degli anni rilevanti, calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro, suddivisa tra i dati sulle emissioni pertinenti per l'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 e i dati sulle emissioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera c), del presente regolamento; determina altresì la somma totale delle emissioni e degli assorbimenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841.";

4) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente/La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/841, la sezione B è sostituita dalla seguente:

"B. Comparti di carbonio di cui all'articolo 5, paragrafo 4:

- a) biomassa vivente;
- b) lettiera¹;
- c) legno morto¹;
- d) materia organica morta²;
- e) suoli minerali;
- f) suoli organici;
- g) prodotti legnosi nelle categorie di contabilizzazione del suolo dei terreni imboschiti e dei terreni forestali gestiti."

¹ Si applica unicamente ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti.

² Si applica unicamente ai terreni disboscati, alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite.

ALLEGATO II

È inserito il seguente allegato II bis al regolamento (UE) 2018/841:

"Allegato II bis

Obiettivo dell'Unione (colonna D), dati medi degli inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 (colonna B) e obiettivi nazionali degli Stati membri (colonna C) a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, da conseguire nel 2030

A	B	C	D
Stato membro	Dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 (kt di CO ₂ equivalente), presentazione del 2020	Obiettivi dello Stato membro, 2030 (kt di CO ₂ equivalente)	Valore degli assorbimenti netti di gas a effetto serra (kt di CO ₂ equivalente) nel 2030, presentazione 2020 (colonne B + C)
Belgio	-1 032	-320	-1 352
Bulgaria	-8 554	-1 163	-9 718
Cechia	-401	-827	-1 228
Danimarca	5 779	-441	5 338
Germania	-27 089	-3 751	-30 840
Estonia	-2 112	-434	-2 545
Irlanda	4 354	-626	3 728
Grecia	-3 219	-1 154	-4 373
Spagna	-38 326	-5 309	-43 635
Francia	-27 353	-6 693	-34 046
Croazia	-4 933	-593	-5 527
Italia	-32 599	-3 158	-35 758
Cipro	-289	-63	-352
Lettonia	-6	-639	-644
Lituania	-3 972	-661	-4 633
Lussemburgo	-376	-27	-403
Ungheria	-4 791	-934	-5 724
Malta	4	-2	2
Paesi Bassi	4 958	-435	4 523
Austria	-4 771	-879	-5 650
Polonia	-34 820	-3 278	-38 098
Portogallo	-390	-968	-1 358
Romania	-23 285	-2 380	-25 665
Slovenia	67	-212	-146
Slovacchia	-6 317	-504	-6 821
Finlandia	-14 865	-2 889	-17 754
Svezia	-43 366	-3 955	-47 321
EU-27/Unione	-267 704	-42 296	-310 000

ALLEGATO III

Il testo della parte 3 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 2018/1999 è sostituito dal seguente:

"Per il monitoraggio e la comunicazione nel settore LULUCF, gli Stati membri utilizzano [...] dati geolocalizzati di conversione delle categorie di uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Gli Stati membri sono incoraggiati a esplorare sinergie e opportunità per consolidare la comunicazione di informazioni con altri settori d'intervento pertinenti. Sono incoraggiati a gestire i rispettivi inventari dei gas a effetto serra sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica, quali:

- a) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo per terreni che presentano elevate scorte di carbonio, quali definiti all'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva 2018/2001;
- b) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a protezione, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:
 - terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2018/2001;
 - siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione quali definiti all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio²⁴ e unità di suolo ad essi esterne soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione dei siti;
 - i siti di riproduzione e le aree di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE che sono oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 12 di tale direttiva;

²⁴ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

- gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nel suo allegato II che si trovano al di fuori di siti di importanza comunitaria o di zone speciali di conservazione e che contribuiscono a fare in modo che tali habitat e specie raggiungano uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi del suo articolo 2 o che possono essere oggetto di misure preventive e correttive ai sensi della direttiva 2004/35/CE²⁵;
- le zone di protezione speciale classificate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ e le unità di suolo che si trovano al di fuori di esse e sono soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del sito;
- le unità di suolo soggette a misure di conservazione degli uccelli per le quali è stato segnalato che non sono in stato di sicurezza ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE al fine di soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, di tale direttiva mirando a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat o a soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 3 di tale direttiva di preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat per le specie di uccelli;
- qualsiasi altro habitat che lo Stato membro designa per fini equivalenti a quelli previsti dalle direttive 92/42/CEE e 2009/147/CE;

²⁵ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

²⁶ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7):

- le unità di suolo soggette alle misure necessarie per proteggere e garantire il non deterioramento dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷;
 - le pianure alluvionali naturali o le aree di ritenzione delle acque alluvionali protette dagli Stati membri in relazione alla gestione del rischio di alluvioni a norma della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸;
- c) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a ripristino, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:
- i siti di importanza comunitaria, le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciale di cui alla lettera b), nonché le unità di suolo al di fuori di esse che sono state individuate come necessitanti misure di ripristino o di compensazione che mirano al conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito;
 - gli habitat delle specie di uccelli selvatici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE o elencate nell'allegato I della stessa, che si trovano al di fuori delle zone di protezione speciale e che sono stati individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini della direttiva 2009/147/CE;

²⁷ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

²⁸ Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

- gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE al di fuori dei siti di importanza comunitaria o delle zone speciali di conservazione e individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini del conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi della direttiva 92/43/CEE e/o identificati come necessitanti misure correttive ai fini dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE;
 - le zone identificate come bisognose di ripristino in base a un piano di ripristino della natura applicabile in uno Stato membro;
 - le unità di suolo soggette a misure necessarie per ripristinare un buono stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE o alle misure necessarie per ripristinarli a uno stato ecologico elevato, ove previsto dalla legge;
 - le unità di suolo soggette a misure di ricostituzione e ripristino delle zone umide di cui all'allegato VI, parte B, punto vii), della direttiva 2000/60/CE;
 - le zone necessitanti il ripristino degli ecosistemi in modo da conseguire buone condizioni ecosistemiche conformemente al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹;
- d) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo ad alto rischio climatico:
- le zone soggette a compensazione a fronte di disturbi naturali a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841;

²⁹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- le zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE;
- le zone individuate nelle strategie nazionali di adattamento degli Stati membri quali ad alto rischio naturale e antropogenico, soggette ad azioni per la riduzione del rischio di catastrofi connesse al clima.

L'inventario dei gas a effetto serra consente, se del caso, lo scambio e l'integrazione dei dati tra le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica.

Per il periodo 2021-2025, gli Stati membri possono applicare i metodi di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, eccetto per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di evoluzione o incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie di uso del suolo, nel qual caso si applicano almeno i metodi di livello 2, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

A partire dalla presentazione dell'inventario dei gas a effetto serra nel 2028 in poi, gli Stati membri utilizzano almeno i metodi di livello 2 conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra e sono incoraggiati ad applicare i metodi di livello 3, conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra."